

**AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER “PUBBLICI PROCLAMI” COME DISPOSTA
DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - SEZIONE
TERZA-BIS**

**CON ORDINANZA 1 LUGLIO 2019 N. 8523
EMANATA NEL GIUDIZIO R.G. 5345/2019**

promosso dalla ricorrente Santuccio Paola, rappresentata e difesa rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Costa e dall'Avv. Angelo Lantieri (LNTNGL75S09I754I), che dichiarano di volere ricevere le comunicazioni al numero di fax 0931 - 1851355 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata gaetano.costa77@avvocatisiracusa.legalmail.it,

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR),

dando con il presente avviso

conoscenza legale del giudizio a tutti i controinteressati, da individuarsi, come da allegato al presente avviso, in tutti coloro che sono stati ammessi a sostenere la prova orale del concorso di cui appresso, giusta decreto 27 marzo 2019, prot. m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.000395.27-03-2019 emanato dal Capo Dipartimento del MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale scolastico, nonché in forza delle successive rettifiche ed integrazioni.

per l'annullamento previa adozione di provvedimenti cautelari

del Decreto Dipartimentale 395 del 27 marzo 2019 con cui è stata approvata la graduatoria degli ammessi alla prova orale del corso concorso selettivo per il reclutamento dei dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria, di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi di cui al D.D.G 1259 del 23 novembre 2017.

- SUNTO DEI MOTIVI DI RICORSO -

1) Violazione e falsa applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 8 del decreto del direttore generale del MIUR emesso nel novembre 2017. Eccesso di potere per disparità di trattamento.

La ricorrente lamenta da parte dell'amministrazione resistente la violazione dell'art. 8 del DDG sopra citato, in ordine alle modalità di svolgimento della prova scritta.

In particolare, è stata realizzata una disparità di trattamento nei confronti dei candidati che, come la ricorrente, hanno partecipato alle prove scritte il 18 ottobre 2018, atteso che, nonostante l'esplicita previsione del bando, tale prova non è stata unica a livello nazionale. Infatti, in quel giorno non è stato possibile svolgere la prova in Sardegna, contrariamente a quanto avvenuto in ogni altra parte d'Italia, a causa del differimento disposto dall'USR della Sardegna a seguito dell'ordinanza del Sindaco di Cagliari del 17/10/2018 che ha disposto la chiusura delle scuole del capoluogo per avverse condizioni meteo. La prova per i candidati di tale regione è stata poi fissata per il giorno 13 dicembre 2018, comportando così un'evidente vantaggio per gli stessi derivante dal fatto che in quei due mesi hanno potuto studiare di più, soprattutto considerando che i quadri di riferimento predisposti dal Ministero per la loro prova erano identici a quelli di quella effettuata il 18 ottobre 2018.

Tale candidati, di poi, sono venuti a conoscenza anche del fatto che, contrariamente a quanto previsto nell'art. 8, la commissione d'esame aveva deciso di sostituire due dei quesiti aperti con dei casi di studio, sicché hanno avuto modo di concentrare la propria preparazione su tale tipologia di prova, con un indubbio vantaggio sui candidati che, come la ricorrente, il 18

ottobre 2018 si sono visti somministrare una prova differente rispetto a quella stabilita dal ministero.

Ed ancora, in violazione dei principi di equità e di trasparenza, il 18 ottobre 2018 la prova di esame non è stata simultanea nelle varie sedi d'esame distribuite su tutto il territorio nazionale.

Pertanto, la simultaneità della prova era stata imposta dal 'Diario della prova scritta del corso-concorso nazionale' pubblicato sulla G.U. n. 73 del 14/09/2018, nel quale era espressamente previsto che: "si comunica che la prova scritta del corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali si svolgerà in data 18 ottobre 2018, alle ore 10,00".

Viceversa, in molte sedi di esame la prova è iniziata addirittura alle 11.50!

Ma vi è di più.

Le buste contenenti le prove scritte inviate alle commissioni esaminatrici erano identificate con codici alfanumerici e codici fiscali. Tali codici, facilmente associabili ai nomi dei concorrenti, hanno quindi comportato un'evidente lesione del principio di anonimato della prova.

Di poi, nonostante, il comma 13 dell'art. 8 precisi che i candidati potevano consultare soltanto i testi di legge non commentati e il vocabolario della lingua italiana, a pena di esclusione, in realtà, tale prescrizione non è stata rispettata in egual modo su tutto il territorio nazionale durante l'espletamento della prova scritta. Infatti, mentre in alcune regioni, come il Piemonte ed il Veneto, gli U.S.R. hanno dato indicazioni precise in merito alla consultazione dei testi di legge, in altre regioni sono state riscontrate condotte improntate alla libera iniziativa degli addetti alla vigilanza. Vi è stata, dunque, una disparità di trattamento tra i concorrenti determinata dalla non univoca interpretazione dell'espressione "testi di legge", intesa da sede a sede in maniera estensiva o in maniera molto restrittiva.

Ancora più grave è la circostanza della sostituzione di due quesiti a risposta aperta con due casi di studio, decisa dalla commissione di esame in palese violazione delle prescrizioni contenute nella norma in epigrafe e conosciuta a sorpresa dai candidati solo al momento dell'apertura della busta contenente il testo della prova.

Tale scelta ha fortemente penalizzato la ricorrente, come d'altronde la maggior parte degli altri candidati, rendendo oltremodo difficoltosa la prova. In sostanza, non si è data la possibilità alla medesima di prepararsi su tale tipologia di prova che ha un grado maggiore di complessità rispetto al quesito a risposta aperta e necessita quindi di un tempo superiore per il suo corretto espletamento.

Lo "studio di caso", ad esempio, è stato oggetto della prova scritta del concorso per dirigenti scolastici del 2011, ma per lo svolgimento della stessa erano state previste 8 ore, contro i 150 minuti previsti per rispondere a tutti i quesiti della prova alla quale invece è stata sottoposta la Santuccio, che quindi ha avuto in media appena 21 minuti per potere affrontare ciascuna questione: ovvero un tempo assolutamente insufficiente per poter elaborare una soluzione, rileggerla ed eventualmente correggerla.

Ed ancora, per quanto attiene i quesiti di lingua straniera, mentre l'art. 8 stabiliva che sarebbero stati somministrati quelli per la verifica della conoscenza del livello B2 del CEF, in realtà la ricorrente è stata sottoposta ad un brano di lingua molto lungo, assimilabile a quelli di livello C1, che di certo ha avvantaggiato i candidati specializzati nell'insegnamento della suddetta materia.

Di poi, per quanto attiene l'esito della prova, va osservato che, in palese violazione delle norme sulla trasparenza, la ricorrente non ha avuto modo di conoscere né il punteggio finale della propria prova né tantomeno quello degli altri candidati. Ciò di fatto ha impedito alla

stessa di verificare se le era stato attribuito un punteggio corretto in relazione ad ogni singola parte della prova e se i candidati ammessi avevano in effetti superato il punteggio minimo di 70 previsto per il passaggio a quella orale.

In ultimo, va osservato che emerge una quantomeno sospetta disomogeneità negli esiti della prova scritta fra le varie regioni in cui si è svolta la stessa.

In Campania, ad esempio, hanno superato la prova scritta il 69% dei candidati, in Calabria, invece, l'88%. Altre commissioni, addirittura hanno ammesso solo il 10% dei candidati.

Ciò all'evidenza corrobora la tesi della ricorrente secondo cui la violazione della superiore norma abbia creato quella disparità di trattamento che ha inficiato l'intera prova scritta, rendendo un vizio di illegittimità al provvedimento finale con il quale è stata approvata la "graduatoria" degli ammessi alla prova orale.

2) Richiesta di sospensione del provvedimento impugnato

La ricorrente ha presentato una richiesta di sospensione del provvedimento impugnato.

Siracusa, 16 luglio 2019

Avv. Gaetano Costa

AVVISO

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione della ordinanza n. 8523/2019 del T.A.R. Lazio Sez. III-*bis*, resa nel giudizio r.g. 5345/2019 il cui svolgimento potrà essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.